

Villorba, 18 maggio 2026

Attrezzature di lavoro: verifica triennale per piattaforme elevabili e fuori strada



L'art. 12 della legge n. 34/2026 modifica l'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, aggiornando l'elenco delle attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche.

La novità riguarda, in particolare, le **“piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”**, per le quali viene introdotta una verifica periodica con cadenza triennale.

La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama tale modifica come indicazione operativa di rilievo, perché interviene direttamente sul quadro degli obblighi connessi all'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro.



La modifica interessa le aziende che utilizzano, mettono a disposizione o gestiscono piattaforme elevabili e piattaforme fuori strada impiegate in attività operative, agricole, manutentive o di raccolta in frutteto.

La circolare riepiloga, quindi, i principali aspetti da verificare:

- campo di applicazione della nuova previsione;
- inserimento delle piattaforme nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008;
- cadenza triennale della verifica periodica;
- distinzione tra verifica periodica, controlli aziendali e manutenzione;
- impatti operativi su scadenziari, contratti, noleggi e documentazione aziendale.

Per il Datore di Lavoro diventa quindi necessario verificare se nel parco attrezzature aziendale siano presenti mezzi rientranti nella nuova previsione e, in caso positivo, aggiornare le modalità di gestione documentale e di controllo.



Campo di applicazione della nuova previsione

La modifica riguarda le **piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)** e le piattaforme di lavoro fuori strada utilizzate per operazioni in frutteto. Si tratta di attrezzature che, per caratteristiche costruttive, modalità di impiego e rischi connessi all'elevazione di persone o alla circolazione su terreni non ordinari, richiedono una gestione particolarmente attenta sotto il profilo della sicurezza.

L'inserimento nell'Allegato VII comporta l'assoggettamento dell'attrezzatura al regime delle verifiche periodiche previsto dal D.Lgs. 81/2008, secondo la periodicità indicata dalla norma.

1. Cosa cambia nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008

L'Allegato VII individua le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un controllo periodico da parte dei soggetti competenti, con periodicità differenziate in base alla tipologia di attrezzatura e ai rischi connessi.

Con la nuova disposizione, le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto vengono espressamente considerate tra le attrezzature soggette a verifica triennale.

La novità è rilevante perché non si limita a fornire un chiarimento interpretativo, ma aggiorna direttamente il perimetro delle attrezzature per le quali l'azienda deve programmare e documentare l'esecuzione delle verifiche periodiche.

2. Verifica triennale: significato operativo

La cadenza triennale indica che l'attrezzatura deve essere inserita in uno scadenziario aziendale e sottoposta a verifica secondo la periodicità prevista. L'azienda dovrà quindi verificare la data di messa in servizio, le eventuali verifiche già eseguite, la documentazione disponibile e la necessità di attivare la procedura di verifica nei tempi corretti.

In termini pratici, non è sufficiente conservare il manuale d'uso o i registri di manutenzione: occorre anche dimostrare che l'attrezzatura soggetta ad Allegato VII sia stata gestita secondo il relativo regime di verifica periodica.

3. Rapporto con controlli aziendali, manutenzione e verifiche pre-uso

La verifica periodica non sostituisce i controlli ordinari previsti dal fabbricante, le verifiche pre-uso effettuate dagli operatori, gli interventi di manutenzione e le attività di controllo interno programmate dall'azienda.

Restano quindi distinti:

- i controlli prima dell'utilizzo, finalizzati a individuare anomalie evidenti, danneggiamenti, perdite, instabilità o condizioni di pericolo immediate;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire secondo le indicazioni del fabbricante e le condizioni effettive di impiego;
- le registrazioni aziendali relative a guasti, riparazioni, interventi tecnici e sostituzioni di componenti;
- la verifica periodica prevista dall'Allegato VII, da pianificare e documentare secondo la cadenza triennale introdotta dalla nuova disposizione.

È quindi opportuno che procedure e registri aziendali distinguano chiaramente le diverse attività, evitando che manutenzione e controlli interni vengano impropriamente considerati sostitutivi della verifica periodica.

4. Impatti su noleggio, appalti e utilizzo presso terzi

La novità assume particolare rilievo anche nei casi in cui le piattaforme siano noleggiate, concesse in uso, utilizzate presso cantieri, aziende agricole, committenti o sedi di terzi.

Prima dell'utilizzo sarà opportuno verificare chi sia responsabile della conservazione della documentazione, se la verifica periodica sia stata eseguita nei termini, quali documenti accompagnino l'attrezzatura e come siano gestiti eventuali passaggi tra proprietario, noleggiatore, utilizzatore e committente.

Nei contratti di noleggio o affidamento sarà inoltre utile richiedere evidenze aggiornate sullo stato delle verifiche, sulle manutenzioni effettuate e sull'idoneità dell'attrezzatura all'impiego previsto.

5. Impatti operativi per le aziende

Le aziende dovranno riesaminare il proprio parco attrezzature e verificare se siano presenti piattaforme rientranti nella nuova previsione. In caso positivo, sarà opportuno aggiornare le procedure interne e gli scadenziari.

In particolare, si raccomanda di:

- censire le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme fuori strada utilizzate per operazioni in frutteto;
- verificare per ciascuna attrezzatura matricola, anno di costruzione, messa in servizio, manuale d'uso e documentazione tecnica disponibile;
- controllare lo stato delle verifiche periodiche già eseguite e le relative scadenze;
- aggiornare lo scadenziario aziendale inserendo la cadenza triennale;

- definire responsabilità interne per richiesta, gestione e archiviazione delle verifiche;
- integrare le procedure di manutenzione e controllo con il nuovo obbligo di verifica periodica;
- richiedere ai noleggiatori o fornitori esterni documentazione aggiornata sull'attrezzatura fornita;
- conservare verbali, comunicazioni, registri e ogni evidenza utile a dimostrare la corretta gestione dell'adempimento.

Per le aziende che già dispongono di procedure strutturate, l'adempimento principale sarà aggiornare il censimento delle attrezzature e verificare che lo scadenziario includa anche le nuove categorie introdotte dalla legge n. 34/2026.



La modifica dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 rende necessario un aggiornamento operativo nella gestione delle attrezzature di lavoro. Il punto essenziale, per il Datore di Lavoro, è verificare se siano presenti piattaforme rientranti nella nuova previsione e garantire che siano sottoposte a verifica periodica con cadenza triennale.

Si raccomanda pertanto di procedere tempestivamente al censimento delle attrezzature, all'aggiornamento degli scadenziari, alla verifica della documentazione già disponibile e al coordinamento con eventuali noleggiatori, fornitori o committenti coinvolti nell'utilizzo delle piattaforme.

Per supportarvi nell'aggiornamento degli scadenziari e nella verifica degli adempimenti relativi alle attrezzature di lavoro, il nostro team è a disposizione per un approfondimento personalizzato.

Parliamone insieme: sarà nostra cura guidarvi passo dopo passo.

Cordiali saluti,

iSAFE srl
Area Tecnica

Rif.
Bulegato dr. Nicola
tecnico@isafesrl.it
Tel. +39 0422.1628072